



SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Analisi dello stato di attuazione delle iniziative nazionali

**L'applicazione della nuova SCIA e della
nuova Conferenza di servizi dopo l'entrata in
vigore dei d.lgs. n. 126/2016 e n. 127/2016**

Carlo Apponi

Cagliari, 15 NOVEMBRE 2016



Il rapporto “Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese” e l’Agenda per la semplificazione

L’**USA del DFP** nell’aprile 2014 ha pubblicato sul sito del Dipartimento i risultati della **consultazione telematica** sulle “**100 procedure più complicate da semplificare**”.

La consultazione è stata online per **12 settimane (dal 16 ottobre 2013 al 15 gennaio 2014)**. Sono pervenuti circa **2.000** contributi da cittadini e imprese.

Sulla base di quanto è emerso dalla consultazione online e degli obiettivi di semplificazioni fissati dal Governo il **decreto-legge n. 90/2014**, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, **all’art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)** dispone:

- il CdM **approva l’Agenda per la semplificazione** per il triennio 2015-2017;
- le **amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale.**

Il rapporto “Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese”

La **top ten** degli adempimenti e delle procedure più complicate è la seguente:

CITTADINI	IMPRESE
1 <i>Adempimenti fiscali</i>	1 <i>Adempimenti fiscali</i>
2 <i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>	2 <i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>
3 <i>Adempimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie</i>	3 <i>Autorizzazioni e inizio dell'attività d'impresa</i>
4 <i>Procedure per i disabili</i>	4 <i>DURC e altra documentazione per gli appalti</i>
5 <i>Adempimenti in materia di lavoro e previdenza</i>	5 <i>Adempimenti per la sicurezza sul lavoro</i>



La nuova Conferenza di servizi: d.lgs. n. 127/2016



La nuova Conferenza di servizi: art. 14

L'art. 14 prevede quattro **tipi** di conferenza di servizi:

- a) istruttoria;
- b) decisoria;
- c) preliminare;
- d) relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

a) Istruttoria (SEMPLIFICATA o altra modalità)

Conferenza che **può essere indetta dall'amministrazione procedente**, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, per effettuare un **esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo**, ovvero in **più procedimenti amministrativi connessi**, riguardanti medesime attività o risultati.

La conferenza si svolge con le modalità previste dall'art. 14-bis (**SEMPLIFICATA**) o con **modalità diverse**, definite dall'amministrazione procedente.



La nuova Conferenza di servizi: art. 14

b) Decisoria (SEMPLIFICATA o SIMULTANEA)

Conferenza **sempre indetta** dall'**amministrazione precedente** quando la **conclusione positiva** del **procedimento** è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi **i gestori di beni o servizi pubblici**.

Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di **distinti procedimenti**, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi **è convocata**, anche su richiesta dell'interessato, **da una delle amministrazioni precedenti**.

c) Preliminare (SEMPLIFICATA cui segue la conferenza **SIMULTANEA**)

Conferenza che **può essere indetta** dall'amministrazione precedente, su motivata richiesta dell'interessato, finalizzata ad indicare le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, quando abbia ad oggetto:

- istanze o progetti preliminari, di **particolare complessità (studio di fattibilità)**;
- insediamenti **produttivi di beni e servizi (studio di fattibilità)**;
- realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (**progetto di fattibilità tecnica ed economica**);

Viene indetta entro **cinque giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza si svolge secondo le disposizioni dell'art. 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà.



La nuova Conferenza di servizi: art. 14

d) valutazione di impatto ambientale (VIA)

Qualora un progetto sia sottoposto a VIA, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, co. 3, del d.lgs n. 152/2006, convocata in modalità SINCRONA ai sensi dell'art. 14-ter.

Rispetto alla disciplina vigente (la quale configura la conferenza in questione come "specie" della conferenza preliminare), ora si configura la conferenza di servizi per progetti sottoposto a VIA come una conferenza decisoria.

La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'art. 23, co. 4, del d.lgs. n. 152/2006 (condotta dall'amministrazione competente, circa la completezza della documentazione ed il pagamento degli oneri istruttori, da parte del proponente [entro 30 gg]) e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 26, co. 1, del medesimo decreto legislativo (150 gg dalla presentazione dell'istanza).

Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale.



La nuova Conferenza di servizi: art. 14-bis: SEMPLIFICATA

La **conferenza decisoria** si svolge in **forma SEMPLIFICATA** e in **modalità asincrona**.

Solo per alcuni casi di **maggiore complessità**, la conferenza si svolge in **modalità sincrona** (art. 14-bis, commi 6 e 7).

Le comunicazioni avvengono (esclusivamente) mediante utilizzo di **posta elettronica** o in **cooperazione applicativa** (quando un'applicazione nel corso del suo processo elaborativo può far uso di un'informazione elaborata da un'altra applicazione: art. 47, d.lgs. n. 82/2005).

La conferenza è **indetta** dall'amministrazione precedente **entro 5 gg lavorativi** dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

L'organizzazione dei lavori è imputata all'amministrazione precedente anziché all'auto-determinazione della conferenza medesima.



La nuova Conferenza di servizi: art. 14-bis: SEMPLIFICATA

L'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza con la relativa documentazione, oppure le credenziali per l'accesso telematico a quanto sia utile ai fini dello svolgimento del procedimento
- il termine (**tassativo, non superiore a 15 gg**) entro cui le amministrazioni coinvolte possano chiedere integrazioni documentali e chiarimenti non desumibili da documenti già in possesso dell'amministrazione né "direttamente acquisibili" presso altre pubbliche amministrazioni
- il termine ("**perentorio**", **non superiore a 45 gg [interessi sensibili: 90 gg]**) perché le amministrazioni coinvolte esprimano le loro determinazioni (in assenza delle quali, si dà per acquisito il loro silenzio-assenso).

A tale termine per l'espressione delle determinazioni, va considerato il termine (**i successivi 5 gg**) di conclusione del procedimento, da parte dell'amministrazione procedente mediante la determinazione motivata di conclusione della conferenza (la quale determinazione 'sostituisce' il provvedimento, o il suo diniego).

Pertanto, lo svolgimento della conferenza (in modalità asincrona) può protrarsi per un massimo di 45gg+10gg [interessi sensibili: 90gg+10gg], termine ultimo per la determinazione motivata di sua conclusione.



La nuova Conferenza di servizi: artt. 14-bis, 14-ter

La "**determinazione motivata di conclusione del procedimento**", vale come provvedimento conclusivo, ed è:

- **positiva**, quando siano stati acquisiti gli atti di assenso non condizionato (anche nella forma di silenzio-assenso) oppure siano state ricevute indicazioni, quali condizioni dell'assenso, accoglibili (sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate) senza mutare in modo sostanziale la decisione oggetto della conferenza;
- **negativa**, quando siano stati acquisiti atti di dissenso non superabili, ad avviso dell'amministrazione precedente.

Fuori dell'assenso incondizionato o del dissenso insuperabile raccolti in conferenza SEMPLIFICATA, che fungono da presupposto per la conclusione dei lavori in conferenza nonché del procedimento, l'amministrazione precedente deve procedere alla convocazione di una **conferenza SIMULTANEA (obbligatoria)**, da svolgersi entro **10 gg** dallo scadere del termine (massimo **45 gg**) previsto per la comunicazione delle proprie determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte.



La nuova Conferenza di servizi: art. 14-ter: SIMULTANEA

La **prima riunione della conferenza SIMULTANEA** si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, co. 2, lett. d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, co. 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

I lavori della conferenza si **concludono non oltre 45 gg** decorrenti dalla data della prima riunione. Nei casi di cui all'art. 14-bis, co. 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato **in 90 gg**. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.



La nuova Conferenza di servizi: art. 14-ter: SIMULTANEA

Individuazione e partecipazione del **rappresentante unico**, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, co. 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del **rappresentante unico** di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.


Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di 45 gg (o 90 gg), l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle **posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del co. 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA


A) Caso in cui l'A.P. abbia acquisito in CdS esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza



B) Caso in cui l'A.P. abbia acquisito in CdS uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.

CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA

A) Caso in cui nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (art.14-bis, comma 6)



B) Casi di particolare complessità della decisione da assumere: B1 - l'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea; B2 - l'amministrazione procedente può procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato entro il termine indicato nella indizione per l'integrazione documentale (art. 14-bis, comma 7).



La nuova Conferenza di servizi: art. 14-quater: Decisione

Ribadisce il **contenuto decisorio** ed il **valore provvedimentale** della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza pertanto **sostituisce** ad ogni effetto **tutti gli atti di assenso** di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi interessati.

Si vincola alla previa partecipazione alla conferenza (o comunque espressione nei termini) l'esperibilità per le amministrazioni dissenzienti di una richiesta (congruamente motivata) all'amministrazione precedente di assumere **determinazioni in via di autotutela** (revoca od annullamento d'ufficio).

Il co. 3 concerne l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. **Essa è immediata, in caso di approvazione unanime.**

Ove l'approvazione invece segua alla valutazione delle posizioni prevalenti **l'efficacia è sospesa** ove siano stati espressi dissensi qualificati, finché non risulti esperito il rimedio 'compositorio' disciplinato dall'art. 14-quinquies.

I **termini di efficacia** di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi **decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.**



Unione europea
Fondo sociale europeo



La nuova Conferenza di servizi: art. 14-quinquies: Dissenso

Tratta degli effetti del dissenso, espresso in conferenza da parte delle amministrazioni preposte alla **tutela di interessi sensibili**.

Tali amministrazioni **possano muovere opposizione** (a condizione si siano già espresse, tempestivamente e con congrua motivazione in sede di conferenza) **avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza**.

È introdotto il **termine di 10 gg** (dall'adozione della determinazione motivata) perché l'opposizione sia esperibile.

L'opposizione è **indirizzata al Presidente del Consiglio**, e sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

Il Presidente del Consiglio indice – entro **15 gg** dalla ricezione dell'opposizione - **una riunione** cui partecipano le amministrazioni coinvolte nella precedente conferenza.

Se si **raggiunge l'accordo**, la soluzione trovata è volta a sostituire a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza.



La nuova Conferenza di servizi: art. 14-quinquies: Dissenso

Se non raggiunge l'accordo nella **prima riunione**, e nell'antecedente conferenza abbiano partecipato amministrazioni regionali o provinciali autonome: in tal caso può essere indetta - entro i successivi **15 gg** - una **seconda riunione** (co. 5).

Nel caso in cui la o le riunione/i conducano ad una **intesa**, essa forma il contenuto di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, da parte dell'amministrazione precedente.

Qualora invece l'intesa non si consegua, viene ad attivarsi - entro i successivi **15 gg** - il 'giudizio' ultimo sulla questione reso dal Consiglio dei ministri (il quale delibera con la partecipazione del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata).

Ove il Consiglio dei ministri respinga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza (che era rimasta sospesa nella sua efficacia, a seguito dell'opposizione) **acquista efficacia in via definitiva**.

Il Consiglio dei ministri può comunque adottare una **deliberazione "con contenuti prescrittivi"**, la quale sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.



La nuova SCIA: d.lgs. n. 126/2016



La nuova Scia

Il **Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016**, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, il **d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126**, recante norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza dei servizi, in attuazione dell'art. 5, co. 1, della legge n. 124/2015 (delega al Governo).

L'oggetto del decreto è delimitato dall'articolo 1, co. 1, dello stesso, che, contestualmente (co. 2), ha rinviato il completamento dell'attuazione della delega a successivi decreti legislativi.

Il provvedimento in esame, pubblicato nella G.U. n. 162 del 13-7-2016, consta di 4 articoli:

- l'art. 1 **individua l'oggetto del decreto** e dei successivi decreti da emanare per l'attuazione della disposizione di delega. Al co. 2 è stata introdotta inoltre una clausola in base alla quale **le attività private non espressamente individuate ai sensi dei decreti o non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere:**

Lo scopo di tale precisazione è quello di **"garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica"**;



La nuova Scia

- l'art. 2 **disciplina la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati** per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ne regola le modalità di pubblicazione sui siti delle amministrazioni e prevede sanzioni per la mancata pubblicazione. **Tali moduli devono inoltre prevedere la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione;**
 - il co. 2 introduce per le amministrazioni **l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli** e, per ciascuna tipologia di procedimento, l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'Agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. In caso di omessa pubblicazione dei moduli e della relativa documentazione, il decreto ha previsto l'attivazione di **poteri sostitutivi** tra i diversi livelli amministrativi;
 - il co. 4 stabilisce il **divieto** per l'amministrazione procedente di **chiedere informazioni o documenti ulteriori** rispetto a quelli indicati nei moduli pubblicati sul sito istituzionale, nonché il **divieto di richiedere documenti in possesso di una pubblica amministrazione;**
 - il co. 5 ha introdotto le **sanzioni** per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati, nonché per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie **«costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi».**



La nuova Scia

- **l'art. 3, co. 1, introduce il nuovo articolo 18-bis, l. n. 241/1990, che stabilisce:**
 - **l'obbligo per le amministrazioni di rilasciare una ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione, anche in via telematica;**
 - **il rilascio deve essere immediato e la ricevuta deve attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione, nonché indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza;**
 - **la ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della l. n. 241/1990 solo nel caso in cui contenga le informazioni di cui all'art. 8. Si precisa in proposito che la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può essere diversa da quella di effettiva presentazione;**
 - **la ricevuta non è condizione di efficacia delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Pertanto, ove la ricevuta non venga rilasciata e ferme restando le responsabilità del soggetto competente, queste producono comunque i loro effetti;**
 - **ove l'istanza, la segnalazione o la comunicazione siano presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini per l'adozione dei provvedimenti inibitori nel caso di SCIA (art. 19, co. 3, l. n. 241/1990) e per la formazione del silenzio – assenso (nei casi previsti dall'art. 20, co. 1, l. n. 241/1990) decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.**



La Scia unica (art. 19-bis, l. n. 241/1990)

- L'art. 3, co. 2, lett. c), figura la disciplina della cd. SCIA unica, mediante introduzione di un nuovo articolo 19-bis nella l. n. 241/1990:
 - Sul **sito istituzionale** di ciascuna amministrazione è indicato lo **sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA**, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
 - Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta **un'unica SCIA allo sportello unico**. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno **cinque giorni** prima della scadenza dei termini di cui **all'art. 19, commi 3 60 gg) e 6-bis (30 gg)**, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
 - Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata **all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive**, l'interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è **rilasciata ricevuta** ai sensi dell'art. 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e **l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.**



La Scia unica (art. 19-bis, l. n. 241/1990)

- I provvedimenti che l'amministrazione può adottare in seguito a SCIA sono, a seconda delle ipotesi: **divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti dannosi**, ovvero invito a conformare l'attività con contestuale sospensione della stessa.
- Ove l'attività sia sanabile, spetta all'amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescrivere le misure necessarie stabilendo un termine non inferiore a 30 giorni affinché l'interessato si conformi alle indicazioni dell'amministrazione (esattamente come previsto nella disciplina generale della SCIA ex art. 19, co. 3, L. 241/1990).
- La modifica apportata all'art. 19, co. 3, prevede che la sospensione dell'attività intrapresa non opera automaticamente in caso di invito a conformarsi alle indicazioni dell'amministrazione. Infatti, la disposizione prevede che la **sospensione** è disposta con atto motivato solo in due ipotesi:
 - **presenza di attestazioni non veritiere;**
 - **pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.**
- L'atto motivato interrompe il termine dei 60 gg, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione alle misure prescritte. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.



La Scia edilizia: art. 23-bis, d.P.R. n. 380/2001

Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

Nei casi in cui si applica la disciplina della SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, prima della presentazione della SCIA, l'interessato **può richiedere** allo sportello unico:

- **di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o**
- **presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.**

Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Tali atti devono essere acquisiti entro il termine di cui all'art. 20, co. 3 (60 gg). Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, **si applica la Cds.**

In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, **l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.**



La Scia edilizia: art. 23-bis, d.P.R. n. 380/2001

Le disposizioni precedenti si applicano anche **alla CIL e CILA** di cui all'art. 6, co. 2, del d.P.R. n. 380/2001, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

All'interno delle **zone omogenee A)** di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e **in quelle equipollenti** secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali **non è applicabile la SCIA:**

- per interventi di demolizione e ricostruzione, o
- per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. **Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti** gli interventi cui è applicabile **la SCIA** non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi **30 giorni** dalla data di presentazione della segnalazione.

Nelle more dell'adozione della deliberazione suddetta e comunque in sua assenza, **non trova applicazione** per le predette zone omogenee A) **la SCIA con modifica della sagoma.**



Principali normative in cantiere di interesse del SUAPE

La Scia 2

Lo schema di decreto, recante «*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti*» proseguendo l'attuazione della delega contenuta nell'art. 5, co. 1, della l. n. 124/2015, provvede alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia:

- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- silenzio assenso;
- comunicazione preventiva;
- **titolo espresso.**

Il provvedimento consta di **6 articoli e di una tabella allegata.**

L'articolo 1 individua l'oggetto dello schema di decreto, detta alcune disposizioni di carattere generale in materia edilizia (glossario unico) e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'articolo 2 reca **disposizioni generali necessarie per l'applicazione della tabella A**, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi.

L'articolo 3 interviene sulla **normativa in materia edilizia** attraverso numerose modifiche volte, tra l'altro, a una semplificazione dei titoli abilitativi, mediante l'eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l'ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera, a un'esplicitazione degli interventi assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché alla sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.



La Scia 2

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina in **materia di procedure di bonifica** da effettuarsi nei siti contaminati da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione.

L'articolo 5 contiene semplificazioni in **materia di commercio**, intervenendo, in particolare, in tema di cessazione di attività degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, di apertura o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sul commercio di cose antiche o usate.

L'articolo 6 introduce alcune semplificazioni in **materia di pubblica sicurezza**, sostituendo la licenza con una comunicazione al Comune, per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, e disponendo - in via generale - che per le attività previste in tabella soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, la SCIA svolge anche la funzione dell'autorizzazione.

La **tabella A**, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi, è organizzata per attività, a loro volta distinte in **tre sezioni: attività commerciali e assimilabili (sezione I); edilizia (sezione II); ambiente (sezione III)**. Per ogni attività sono indicati il regime amministrativo (ad esempio, autorizzazione, SCIA, ecc...), la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi), nonché sono richiamati i riferimenti normativi che regolano a normativa vigente, o in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema, le predette attività.

Si ricorda che **la norma di delega prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.



Autorizzazione paesaggistica: interventi di lieve entità e semplificati

Schema di d.P.R. recante: «*Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*»

Il regolamento si compone di **venti articoli** e **quattro allegati**. Gli articoli sono suddivisi in **tre Capi (Disposizioni generali, Procedimento autorizzatorio semplificato e Norme finali)**. I quattro allegati contengono, rispettivamente:

- l'elenco degli **interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità** non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (**31 tipologie di interventi** elencati nell'allegato A);
- l'elenco degli **interventi di lieve entità sottoposti a procedura semplificata** (**42 tipologie di interventi** elencati nell'allegato B);
- lo **schema di istanza** di autorizzazione paesaggistica semplificata;
- la **scheda di relazione paesaggistica semplificata** (l'unico documento che il cittadino dovrà presentare a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata).



Autorizzazione paesaggistica: interventi di lieve entità e semplificati

Gli interventi indicati negli allegati A e B allo schema di regolamento, sono riportati in **elenchi in parte complementari, ma non del tutto speculari**: il secondo (interventi "semplificati") è più ampio, poiché include sia alcune tipologie di interventi ricomprese anche nel primo elenco (interventi "liberi"), ma con differenze di grado (e non di tipo) per le diverse caratteristiche realizzative, di maggiore impatto sul paesaggio, sia altre tipologie di interventi non contemplati nel primo elenco.

Ad esempio:

- sono considerati **liberi** gli **interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici** (*rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili*), purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- le stesse tipologie di interventi (**interventi sui prospetti e interventi sulle coperture**) sono invece soggetti alla **procedura «semplificata»** quando comportino viceversa alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti.